

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

La **Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense** (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. 97725670158, con sede in Milano, via Brera n. 28, pec.pin-br@cultura.gov.it, in persona del Direttore Generale prof. Angelo Crespi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

e

**l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”** (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – PEC unimi@postecert.it), con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, in persona della Rettrice *pro tempore*, prof.ssa Marina Brambilla, autorizzata alla stipula del presente accordo dagli Organi di governo

(di seguito, ciascuna indicata anche “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)

### **Premesso che:**

- l’art. 6 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito “Codice dei beni culturali e del paesaggio” oppure soltanto “Codice”) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l’articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6, stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di

- partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;
- l'articolo 112 del Codice riconosce l'importanza delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati;
  - gli artt. 118 e 119 del Codice prevedono quali finalità rilevanti per gli Istituti di Cultura le attività di ricerca scientifica-culturale e le attività di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico, anche attraverso la formula degli accordi di collaborazione;
  - la Pinacoteca di Brera, tra i musei statali più importanti d'Italia, ospita una ricca collezione che comprende dipinti, soprattutto italiani, a partire dal XIII fino al XX secolo. A partire dal 2015, essa è dotata di autonomia tecnico-scientifica, gestionale, organizzativa, contabile. La Biblioteca Nazionale Braidense è la terza biblioteca italiana per ricchezza del patrimonio librario;
  - il Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria" di Unimi è Dipartimento di eccellenza MIUR 2023-2027 e rappresenta un importante centro di ricerca a livello nazionale.

**Considerato che** è interesse delle Parti sviluppare progetti di ricerca e sinergie scientifiche oltre che organizzare convegni e seminari di studio sulla protezione giuridica del patrimonio culturale italiano.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Finalità e oggetto dell'accordo**

Le Parti ritengono utile un'ampia collaborazione fra i due Enti al fine di perseguire in sinergia la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, anche promuovendo, secondo approcci di ricerca interdisciplinari, lo scambio tra l'attività didattica e l'esperienza giuridica applicata alla protezione dei beni culturali. Dal presente accordo non discendono oneri economici a carico dei due Enti.

## **Art. 2 – Obiettivi**

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 1, si impegnano a svolgere iniziative scientifiche e attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricerca scientifica su progetti specifici e con possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- organizzazione di convegni, conferenze, seminari e altre attività affini;
- individuazione di temi e programmi di ricerca verso i quali indirizzare gli elaborati finali degli studenti;
- collaborazione nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, tramite interventi didattici del personale della Pinacoteca, visite, aggiornamento sulle iniziative della Pinacoteca;
- realizzazione di un progetto, anche tramite lo svolgimento di un ciclo di incontri, sul tema della tutela giuridica dei beni culturali, con specifico riferimento al rapporto tra giustizia penale e patrimonio culturale.

## **Art. 3 – Responsabili scientifici della collaborazione**

I responsabili scientifici della collaborazione sono

- per la Pinacoteca e della Biblioteca di Brera, il prof. Angelo Crespi, Direttore Generale;
- per l'Università degli Studi di Milano, la prof.ssa Marina Brambilla, Rettrice.

Per le attività di specifico rilievo giuridico-penalistico il referente scientifico è il Prof. Luca Luparia Donati, Ordinario nel Settore scientifico-disciplinare GIUR-13/A - Diritto processuale penale.

## **Art. 4 – Convenzioni attuative**

La collaborazione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.

Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità le convenzioni attuative sottoscritte in data precedente alla stipulazione del presente Atto.

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per tre anni, rinnovabili con atto espresso delle Parti.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

#### **Art. 6 – Recesso o scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante Pec, entro i 3 mesi precedenti alla scadenza del presente Accordo.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

#### **Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

#### **Art. 8 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 9 - Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del rispettivo personale di UNIMI, degli studenti e dei laureati ospitati presso i propri locali.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle normative in materia di contenimento e contrasto del Covid 19.

#### **Art. 10 - Coperture assicurative**

Le Parti garantiscono che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo Quadro presso i rispettivi locali sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 11 - Codice Etico e prevenzione della corruzione**

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

### **Art.12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

La cooperazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

## **Art. 14 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Art. 15. – Registrazione e spese**

Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo Quadro, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UNIMI giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991. UNIMI con nota scritta chiederà alla controparte il rimborso della quota di spettanza.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo Quadro, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

Milano, data della firma digitale

## **Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense**

Il Direttore Generale: prof. Angelo Crespi

**Università degli Studi di Milano**

La Rettrice: prof.ssa Marina Brambilla